SCRITTURA

Per D. Giuſeppe ed altri fratelli Toſcano

Diretta a dimoſtrare la eſtinzione ed inutilità del fedecommeſſo iſtituito da Michele Mandatoriccio.

QUeſta è la terza ſcrittura, che da me ſi compone per l'accomodo coll'Illuſtre Signor Principe di Campana circa l'eredità burgenſatica del fu D. Franceſco Mandatoriccio Duca di Croſia. La prima ſtampata fu un ſaggio generale circa il merito della controverſia; La ſeconda fu diretta a dileguare li dubbj, o per meglio dire gli equivoci, in cui ſi volea involgere la chiara diſpoſizione teſtamentaria del fu D. Franceſco Mandatoriccio Duca di Croſia, che iſtituì erede il fu D. Mario Toſcano ſuo nipote ſopra tutti li ſuoi beni non meno burgenſatici che feudali, di cui io, e miei Fratelli ſiam coeredi. Ma detti equivoci mi perſuado, che coll'additata ſeconda mia ſcrittura ſi ſiano totalmente manifeſtati. In effetti come può attaccarſi un teſtamento tanto ſollennemente fatto, quanto quello di detto Duca? Queſto fu eſaminato minutamente dal S.R.C. con tre Miniſtri aggiunti, e da Votanti molto dotti ed integerrimi in quella età. Fu attaccato di vizio viſibile, ne fu ordinata la traſmiſſione dell'originale: fu egli traſmeſſo e riconoſciuto da' molti Notaj di queſta Città, e fu tra loro conchiuſo, che non contenea vizio viſibile; onde furono interpoſte tre giudicature a favore dell'erede ſcritto, la prima, con cui ſi decretò l'immiſſione precedente il preambolo già ſpedito: la ſeconda in dichiarare nulle

ed insussistenti le nullità portate dalla fu D. Vittoria Mondatoriccio germana del detto defunto Duca. La terza in seguito della restituzione *in integrum* portata dalla medesima a nome de' suoi figli minori, la quale fu rigettata col decreto *non esse deferendum*. Dopo le quali giudicature non restava altro rimedio da potersi opporre da detta D. Vittoria, se non che il preteso fedecommesso di ducati ottantamila istituito dal fu D. Michele Mandatoriccio primo acquirente, ed avo dell' ultimo Duca D. Francesco. Fu quindi impartito termine ordinario tanto per detto fedecommesso, che per la pretesa ed asserta falsità dell' indicato testamento, qual termine fu compilato per parte della medesima D. Vittoria.

Ma quali falsità unque mai potrassi sospettare del testamento suddetto? Li testimonj testamentarj quasi tutti furono vassalli, non dico ciò, perchè possa mettersi in dubbio, che li vassalli non possono essere testimonj nel testamento del Barone, giacchè in una pressante necessità non può darsi luogo al capitolo *Ladislaus*, ma lo rafferma per le fedi dalli medesimi fatte, e verificate nel termine. A' testimonj testamentarj non si crede, allorchè depongono fatti fuori della scrittura, e Dio non voglia, che si prestasse lor fede, perchè non ci sarebbe testamento, che sovvertir non si potesse per li diloro detti ed assertive, maggiormente quando li testimonj sono vassalli, ed il Barone è sulla faccia del luogo, come era il fu D. Giuseppe Sambiase marito di essa D. Vittoria. Si desume dalle suddette fedi tre volte replicate, che secondo la necessità li testimonj predetti andavano, sempre aggiungendo cose nuove alle prime; ed alle seconde, sino alle terze fedi che furono l' ultime, nelle quali si asserì, che il suddetto testatore non avea letto il testamento, ma ciò colla mia scrittura tanto si è smentito, che più il contradditte non ha parlato di tale grazioso assunto. L' ultimo sotterfugio, a cui egli si è appigliato è stato, ed è tuttavia, che l' additata disposizione testamentaria si fosse fatta dal Duca in compiacenza della sua consorte Catarina Rocco, ma ciò è un fatto equivoco. Poichè per due maniere

potè

potè ingerirsi essa D. Catarina su tal vertenza, o per averle fatta nota lo stesso testatore la sua volontà verso D. Mario suo nipote, o pure all' opposto per dispettare D. Giuseppe Sambiase, e 'l suo figlio D. Mario. Qual dunque di ambedue queste cose, l' una è la vera, e l' altra è la falsa? Lo dimostri l' oppositore, e resterò io vinto, altrimenti la proposizione sarà equivoca, e non univoca, e come equivoca, niente può giovare alla causa. Ma tralasciando tutto ciò vengo all' assunto di questa mia scrittura nel dimostrare, che non possa l' Illustre Principe di Campana giovarsi dal Monte suddetto di ducati 80 mila: giacchè attese le detrazioni., e l' opulenza de' beni ereditarj allodiali un tal fedecommesso viene assorbito. Io terrò e praticherò con questa mia breve scrittura il seguente modo. Prima esaminerò la natura di detto fedecommesso; cioè se sia stato egli progressivo in forza di un perpetuo discensivo fedecommesso, ovvero soltanto in forza di una volgare, la quale ebbe il suo fine nella persona della predetta D. Vittoria, giacchè ella rinunciò a beneficio di suo fratello, quando fu dal medesimo maritata. Tal rinunzia fu fatta anche morendo senza figli mascoli, a favore degli estranei.

Secondo: Che il detto fedecommesso sia stato già fondato col prezzo de' feudi, valutati per ducati 62. m., onde che per completare tal fedecommesso, qualora esistesse, altro non vi vorrebbe, se non che ducati 18. m., che sebbene dedotti da' burgensatici, pure detti burgensatici rimarrebbero più di ducati 100. m.

Terzo, che da detto fedecommesso si dovrebbero dedurre molte detrazioni, le quali sono li ducati 50. m. promessi dal fu D. Michele al suo figlio D. Francesco *contemplatione certi & determinati matrimonii*, e li debiti dello stesso fedecommittente estinti dal fu D. Francesco Mandatoriccio ultimo Duca di Caosia.

Quarto, si dimostrerà quali sieno i crediti, che rappresentava il fu D. Francesco juniore sopra l' intiera eredità feudale del fu D. Michele Mandatoriccio.

CAPO I.

Con cui si dimostra, che l' additato fedecommesso di ducati 80.m. fu di una semplice volgare, estinta nella persona della fu. D. Vittoria Mandatoriccio, quando non si volesse credere, estinto nella persona dell' ultimo Duca Francesco juniore.

IL fedecommesso è stato concepito in questi termini: *Item voglio che di questa mia disposizione se n' abbia da eriggere un monte di ducati* 80. *m., a' quali dopo la morte de' predetti Francesco, Teodoro, ed Ottavio abbia a succedere il primogenito di tutti li Fratelli, e così continuare da primogenito a primogenito in futurum, & interim tutti li miei beni lasciati voglio, che siano obbligati per l' erezione di detto Monte, quali primogeniti s' intendano gradatim prima quello, che lascerà Francesco, dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente conforme la natura l' apporterà, mascoli tantum, e non facendo figli detti fratelli succeda quella che la legge ordina; Verum a detto fedecommesso possano succedere le femine in difetto de' mascoli gradatim, come si è detto.*

Questa è la disposizione del preteso controvertito fedecommesso, che da occasione al presente litigio. Dalla medesima letteralmente si ravvisa, che sia stata una disposizione formata secondo il notissimo consiglio 21. di Oltrado, dependente dalla condizione *si sine filiis*.

Io qui lo trascrivo, affinchè se ne vegga l'applicazione opportunamente da me fattale.

Thema tale est: Testator habebat fratrem unum, & ex fratre præmortuo unum nepotem, & ex quodam alio fratre præmortuo, tres nepotes. Eos communiter heredes instituit ... eosque substituit isto modo: Si aliquis heredum meorum sine filiis, aut nepotibus, aut denique descendentibus, & masculis, mori contigerit; ejus portio devolvatur ad coheredes superstites, vel eorum heredes, dum tamen sint masculi, & ex masculis, secundum rectam lineam descendentibus ... Volo quoque quod si omnes prædictos heredes, ab-

absque filiis, aut nepotibus deinceps; masculini sexus descendentibus ex masculis, ut dictum est supra, mori contigerit, bona mea ad Romanam Ecclesiam devolvantur. Testatore mortuo, mortuus est unicus nepos ex fratre praemortuo, institutis quatuor filiis relictis, ex quibus duo mortui sunt absque prole. Deinde tertius, unica filia relicta, quam heredem instituit. Mox quartus mortuus est, absque prole, praedicta nepte sua instituta. Nunc veniunt masculi, ex descendentibus coheredibus institutis, & petunt se admitti, jure praefatae institutionis ad bona, in quibus est ista femina a patre, & patruo instituta; Queritur an debeat.

Et mihi videtur in questione dicendum, quod substituto de qua dicitur, quoniam tam mens, quam verba, fideicommissariam inducunt, expiraverit in primum ejus, qui decessit, quatuor liberis masculis superstitibus, quidquid postea de liberis contigerit. Nec huic obviat, quod in principio substitutionis testator dixerit; si aliquem heredum meorum sine filiis &c., quasi per haec verba non solum gravari intendit primos heredes, eo quod regulariter, heres heredis, testatoris est heres . . . quia pronomen meorum ad principaliter substitutos tantum significatum restringit; & cum haec substitutio fideicommissum inducat sub conditione relictum, non videtur respectum habuisse ad heredes heredum, nisi de hoc expresse dixisset.

Ecco posto in veduta il Consiglio di Oltorado ricevutissimo in tutti i Tribunali di Europa. Aveva il testatore istituito erede il suo nipote, avea anche disposto, che i chiamati al suddetto fedecommesso fussero mascoli, discendenti per retta linea; Avea altresì prescritto, che se avvenisse la morte di suo nipote *senza figli*, *senza nipoti*, *senza discendenti*, *allora &c.* Queste parole: *senza discendenti*, a prima veduta ci persuaderebbero, che il medesimo avesse voluto istituire un fedecommesso lineale descensivo perpetuo; ma il lodato autore scrisse il contrario, poggiandosi alla ragione, di aver voluto il testatore gravare, sotto la condizione: *si sine filiis*, il primo erede istituito, non però i di lui figli, e successori, e

 che

che conseguentemente non avveratasi la condizione, fusse spirata la sostituzione. Io nuovamente ne trascriva le parole: *Et mihi videtur in quæstione dicendum, quod substitutio de qua dicitur, quoniam tam mens, quam verbi fideicommissariam inducunt, expiraverit, in personam ejus qui decessit, quatuor liberis masculis superstitibus, quidquid postea de liberis contigerit; Nec huic obviat, quod in principio substitutionis testator dixerit. Si aliquem heredum meorum sine filiis, &c. quasi per hæc verba non solum gravari intendit primos heredes, eo quod regulaliter heres heredis, testatoris est heres, quia pronomen meorum ad principaliter substitutos, tantu significatum restringit, & cum hæc substitutio fideicommissum inducat, sub conditione relictum, non videtur respectum habuisse ad heredes heredum, nisi de hoc expresse dixisset.*

Da ciò si raccoglie, che il motivo del laudato Autore fu, che il fedecommesso era condizionale, e che dalla lettera dispositiva non ravvisavasi di essersi gravati i figli dell'erede. Esaminiamo quindi, se tuttocciò possa applicarsi al caso della controversia presente col confronto della disposizione di esso Michele Mandatoriccio fedecommittente.

Egli così esprime, e manifesta la volontà sua: *Sè ne abbia da eriggere un monte di ducati ottanta mila, a' quali dopo la morte di Francesco, Teodoro, ed Ottavio abbia a succedere il primogenito di detti tre Fratelli, e così continuare da primogenito in primogenito in futurum, quali primogenito, s'intendano prima, quello che lascerà Francesco, e dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente, secondo la natura l'apporterà, mascoli tantum*, le quali parole così disposte, ed ordinate molto bene ci avvertiscono, che il testatore abbia voluto soltanto una primogenitura personale ne' descendenti di detti tre suoi figli, senza che nelle rispettive loro linee la primogenitura avesse dovuto avere progresso. Chiamò in primo luogo il primogenito di Francesco, ma non gravollo a prò de' suoi discendenti da primogenito in primogenito. Lo stesso praticò per lo primogenito di Teodoro, ed in dilui mancanza per quello di Ottavio; Nè soggiunse gravame a

detti

detti primogeniti a beneficio de'loro respettivi discendenti. Adunque fu una, replico a dire, primogenitura personale, in forza di una vulgare, la quale restò estinta nella persona di Francesco juniore ultimo Duca di Crosia, unico figlio di Teodoro.

Nè può desumersi progresso, circa tal primogenitura da quell' altre parole: *E così continuare da primogenito in primogenito in futurum*, poichè l'istesso testatore spiegò cosa importassero tali parole così: *quali primogeniti s' intendano prima quello che lascerà Francesco, e dopo Teodoro, e dopo Ottavio successivamente secondo la natura l' apporterà, mascoli tantum*. Dalle quali espressioni rilevasi, che la parole continuare da primogenito in primogenito, non fussero state apposte relativamente alle loro linee rispettive, e per i loro rispettivi discendenti, ma soltanto ristrette alle persone de' primi loro figli; In guisachè verificata l'esistenza di un sol maschio, la primogenitura con lui fusse rimasta resoluta, ed estinta, come ristretta alla dilui sola persona, la quale per intendersi repetita, avea bisogno di un espresso gravame, il quale non si legge; siccome non si legge, di essere stati invitati alla successione, i figli di quel primogenito, che sarebbe succeduto.

Nè mi si opponga, che la chiamata delle femine, in estinzione de' mascoli, supponga un gravame, tacitamente ingionto a mascoli, senza cui sarebbe rimasta frustranea, ed inoperativa la chiamata delle femine. Considerò, e previde il fedecommittente la mancanza de' mascoli, e quindi relativamente alla medesima soggiunse le seguenti parole: *E non facendo figli detti tre fratelli, succeda quella, che la legge ordina; Venne a detto fedecommesso possono succedere le femine, in difetto de' mascoli gradatim*. Poichè la parola: *in difetto de' mascoli*, soggiunta a quella: *non facendo figli mascoli*, vale lo stesso che se non fussero procreati mascoli. La condizione adunque in difetto de' mascoli è relativa non al caso della loro mancanza, ma bensì all' evento che non si procreassero mascoli, dagl' anzidetti tre suoi figli mascoli istituiti coeredi, e so-

ſtituiti, Ma per maggior dilucidazione ſtimo opportuno ripetere il fatto dalla ſua origine.

Il fu D. Michele Mandatoriccio fedecommittente ebbe tre figli maſcoli, cioè Franceſco primogenito, Ottavio ſecondogenito, e Teodoro terzogenito. Franceſco morì ſenza figli maſcoli, lo ſteſſo avvenne per Ottavio, ed il ſolo Teodoro procreò, e a ſe laſciò ſuperſtiti due figli, l'uno Franceſco juniore che fu l'ultimo della famiglia Mandatoriccio, ed una femina, che fu Vittoria, ammogliata col fu D. Giuſeppe Sambiaſe. Fu adunque avverata la chiamata della primogenitura del fedecommeſſo primogeniale, nella perſona di Teodoro, che procreò Franceſco, onde la chiamata delle femine ſoggiunta ſolo nel caſo: non facendo figli maſchi, reſtò reſoluta, ed eſtinta colla procreazione di Franceſco ultimo maſchio nella famiglia; locchè ricade ſul lodato conſiglio di Oltrado 21., e ne' ſuoi termini: Nè le parole, replico a dire, ſoggiunte: in difetto de' maſcoli, vogliono ſignificare la loro mancanza ſuſſeguenti, imperciocchè oltre eſſere relative alla parole: non facendo figli &c. non poſſono ampliarſi al caſo dell'eſtinzione; e mancanza de' maſcoli, ſtantechè i primogeniti non furono gravati di reſtituzione verſo le femine, non leggendoſi progreſſo del fedecommeſſo nelle linee, e quando queſto ſi voleſſe anche congetturare, dovrebbe ciò intenderſi delle femine, deſcendenti da' medeſimi primogeniti reſpettive, e non delle collaterali, locchè non verificoſſi nella perſona dell'ultimo maſcolo, che fu Franceſco, non avendo egli laſciato, nè maſcoli, nè femine, ma ſoltanto una ſua germana ſorella, che fu Vittoria. Si confermano l'anzidette mie conſiderazioni dal confronto di ambedue le chiamate, prima da' maſcoli, e dopo delle femmine, nelle quali letteralmente ſi ravviſa aver voluto il teſtatore replicare nelle femine, nel caſo che i maſcoli da eſſolui eredi iſtituiti, e ſoſtituiti, non procreaſſeeo figli maſcoli, lo ſteſſo, che avea diſpoſto per detti maſcoli. Eccone le parole: *Verum a detto fedecommeſſo poſſono ſuccedere le femine, in difetto de' maſcoli gradatim*. Una tal parola *gradatim*, molto bene

ci

ci avvertiſce , che aveſſero voluto diſporre nelle femine lo ſteſſo , che avea diſpoſto per i maſcoli , per cui avea detto : Succeda primo il primogenito di Franceſco , indi poi quello di Ottavio , e finalmente l'altro di Teodoro. Adunque parlando delle femine, coll'iſteſſo vocabolo ſuccedano *gradatim* , ha voluto ſignificare , che prima ſuccedeſſe la figlia primogenita di Franceſco ; indi poi quella di Ottavio , e finalmente l'altra di Teodoro ; nell'evento , che tutti , e tre i maſcoli non procreaſſero ſe non che femine . Quindi nel chiamare le femine ha volute egli chiamare le femine nella ineſiſtenza de'maſcoli ; onde eſsendo Teodoro morto con laſciare ſuperſtite Franceſco unico maſcolo , e l'additata D. Vittoria, la medeſima reſtò eſcluſa per l'eſiſtenza del maſcolo . Queſto morì ſenza figli , e preteſe ſuccederli l'anzidetta , ma comecchè era ſolamente germana , e non figlia di detto ultimo maſcolo, poca ragione può vantare alla predetta dilui ſucceſſione, nella quale ſe fuſſe ſtata figlia potrebbe forſe meritare aſcolto ; non però come ſorella , a motivo che, replico a dire, la chiamata delle femine è relativa alle femine diſcendentino dall'ultimo gravato , che fu Franceſco juniore .

Troppo mi ſon diffuſo nel dimoſtrare , che l'indicata D. Vittoria non poſſa aſpirare alla ſucceſſione del riferito fedecommeſſo ; ma conceduto pur anche , che vi abbia potuto ſuccedere , una ſiſſatta chiamata però , non potrebbe eſſere , ſe non che in forza della ſola vulgare , ſenza ulterior progreſſo . La lettera della diſpoſiziona è chiara , che così ſtà ſcritta : *Verum a detto fedecommeſſo poſſono ſuccedere le femine , in difetto de' maſcoli gradatim* . La parola (a detto fedecommeſſo) poſſono ſuccedere le femine , in difetto de' maſcoli *gradatim* è relativa a quel fedecommeſſo diſpoſto per i maſcoli , onde ſe quella diſpoſizione ho dimoſtrato riguardo a' maſchi eſſere ſtata una ſemplice vulgare , *ſi ſine filiis* , lo ſteſſo deve correre per le femine, cioè a dire , che ammeſſa la prima femina, le altre ſi hanno come eſcluſe .

Non occorre, che per comprovare tuttocciò mi avvalga dell' autorità de' Dottori, essendo ricevutissima la dottrina di Cumano, che chiamati molti col nome collettivo, regolarmente chiamati s' intendano in forza della sola vulgare, non occorrendovi però conjetture limitative della regola. Cancerio nel suo trattato *de substitutionibus*, nel numero 122. così scrive: *Insuper prædicta melius declarando dico, quod in institutione licet adsit nomen collectivum, quod sui natura importat perpetuitatem, ut si dictum esset: instituo filius; & ejus descendentes, censentur descendentes vocari ordine successivo, per vulgarem, in casu nempe ubi istitutio in filio locum non haberet: Semel tamen admisso ad hereditatem aliquo ex descendentibus, reliquos censeri esclusos, cum omnes censeantur vocati active tantum, non tamen passive, ut admissus censeatur gravatus de restituendo alii descendenti, & hæc est vera, & recepta sententia; & secundum meam Noster Senatus judicat ex regula 1. verbis civilibus de vulgari. Quod institutio verbis Civilibus facta, quæ jure directo valere potuit, numquam obliquatur.*

Una siffatta teorìa è molto applicabile alla controversia, anzi l' argomento deve correre *ad majori ad minus*, imperciocchè se nell' istituzioni, e sostituzioni anche aggiuntavi la parola *descendanti* si risolve l' affare in vulgare, in modochè adita da taluno l' eredità, s' intendano gl' altri esclusi, maggiormente nella nostra contesa, in cui si veggono chiamate le femine isolatamente senza motto veruno de' loro discendenti, si deve il caso interpretare, che succeduta la prima femina, siasi estinta la sostituzione a riguardo dell' altre.

Dalle cose anzidette si desume, che l' additato fedecommesso, o per meglio dire vulgare sostituzione siasi estinta nella persona di detta fu D. Vittoria; e comecchè ella dacchè contrasse il matrimonio col fu D. Giuseppe Sambiasi, fece un' ampia rinuncia di tutte le sue ragioni, anche provenientino da qualsivoglia sostizione e fedecommesso, a prò del fu D. Francesco suo germano dotante, e de' dilui eredi anche estranei, e ciò non per formola di

No-

Notaro, ma per espressa volontà de'contraenti, non si può in forza di tal rinuncia, aver più conto della sopraindicata sostituzione. Nè mi si opponga che le renuncie delle donne, come fatte a contemplazione de' mascoli, o superstiti, o nascituri, si dovesse presumere tal renuncia risoluta per l'estinzione de' mascoli della famiglia Mandatoriccio, che finì coll'ultimo Duca; poichè quantunque ciò sia vero, nondimeno non ha luogo, allorchè la verità è in contrario, cioè a dire, quando siavi espressa volontà di esservi rinunciato, affinchè il rinunciatario avesse la libera facoltà di disporre. Il lodato Cancerio nel suo trattato delle rinuncie *Part.* 3. *cap.* 15. distinguendo su ciò le rinuncie, che si fanno, o si presumono fatte a contemplazione de' mascoli, da quelle che si praticano, affinchè il padre, o il fratello dotante, possa disporre de' suoi beni liberamente, rafferma col comune sentimento de'Dottori, che due siano le cagioni finali delle rinuncie, l'una per conservarsi la roba nell'agnazione, e l'altra per disporre il dotante de' beni suoi liberamente, e che questa allora sia profittevole alla donna, quando il dotante morisse senza figli, e senza testamento. Allora si dicono, che cessate ambedue le cagioni della renuncia medesima ch'ella non sia più operativa contro la rinunciante, o i figli, e descendenti della medesima. Ma sorge il dubbio, quando debba la rinuncia presumersi, o fatta a contemplazione de' maschi, oppure piuttosto, affinchè il padre rinunciatario possa de' suoi beni disporre liberamente?

Il dotto de Marinis nella sua resoluzione CLXXXIX. del libro secondo, esamina con tal esattezza un tal articolo, che il Cardinal de Luca scrisse, di aver egli in una siffatta materia superato se stesso. Distingue il dotto Autore le rinuncie, che si stipulano per la conservazione de' beni nell'agnazione; da quelle per opposto, che si praticano per la libera facoltà di testare, e conchiude, che per queste s' intendano quelle rinuncie nelle quali rinunciasi anche a favore degl'estranei, come nel nostro, in cui la D. Vittoria si ravvisa aver fatta la rinuncia, anche a fa-

vor degl' estranei, non facendosi verun motto relativo al favore de' soli maschi; tanto vero che raffermasi in detta rinuncia in più luoghi, che morendo esso rinunciatario senza figli mascoli potesse disporre liberamente de' suoi beni, nommen degl' allodiali, che feudali, anche a favor degl' estranei, e di doversi ottenere il Regio Assenso per i feudali; e qual ragione più convincente di questa, che l' unico fine del rinunciatario sia stato di poter liberamente testare. Tanto vero che sulla rinuncia circa il feudale abbia pattuito il Regio Assenso, e se à voluto, replico a dire, escludere la sorella, anche dalla succession feudale, che per dritto li sarebbe spettata, morto il fratello senza figli, quantovieppiù dobbiam supporre di averla voluta escludere dalla successione di altri beni, tra i quali vi è l' anzidetto additato fedecommesso, il quale spirava colla medesima?

E con ciò credo di aver provato il mio assunto del Capo primo.

Ca-

CAPO II.

Con cui si dimostra di esservi 'l controvertito fedecommesso già fondato nel prezzo de' feudali in docati 62. mila, ed in docati 18. mila di burgensatici.

Aveva il fedecommittente Michele disposto, ed ordinato nel suo testamento, che seguita la sua morte, si dovessero i feudi apprezzare. Furono i medesimi valutati per ducati sessantadue mila, come rilevasi dalla divisione, che fecero i fratelli Teodoro, ed Ottavio, seguita la morte di Francesco loro germano primogenito *fol. 91. & 92. lit. A. processus primi voluminis*. Dalla quale divisione si desume, che i fratelli Ottavio, e Teodoro avessero fondato il Monte sudetto sopra i docati sessantamila valore di detti feudi, giacchè diviso il prezzo per tutti i tre fratelli eredi ugualmente istituiti dal fedecommettente, ricadeva la porzione di ognuno de' medesimi in docati ventimila, seicento sessanta, e rotti. Fatta adunque la divisione dovea per il prezzo de' feudi Teodoro Mandatoriccio conseguire l'anzidetti docati ventimila seicento sessanta, e più. E comecchè al fratello maggiore, ch' era Ottavio restavano i feudi, il medesimo di detti ducati ventimila seicento, sessanta, e più, se ne costituì debitore a detto Teodoro, colla facoltà però di affrancarli, pagandone trattanto il convenuto interesse. Per la maggior intelligenza del fatto, è necessario sapere, ch' esso Michele lasciò da se superstiti tre figli mascoli, cioè Francesco primogenito, Ottavio secondogenito, e Teodoro secondogenito. Francesco istituì erede Ottavio, ed Ottavio poi istituì erede Teodoro; sicchè dunque Ottavio dovea da' docati sessanta due mila, conseguire due parti, l'una *ex propria persona*, l' altra qual erede di Francesco, e perciò il tangente di esso Teodoro circa gli additati docati sessantadue mila ricadde in docati ventimila, seicento sessanta, e più.

Esso Teodoro si obbligò, che qualora il suo fratello li pagasse detti docati ventimila seicento sessanta circa, li dovesse depositare in pubblico banco, per impiegarsi in com-

pra, acciò si adempissero i vincoli, e condizioni contenuti nel Testamento del qu: Gio: Michele, di cui è opportuno assai di trascriverne l'individuali parole: *Verum dicti ducati viginti mille octingentum docati in casu redemptionis introituum prædicto D. Octavio minime liberari possint, nisi pro disponendis, servata forma testamenti dicti qu: Joannis Michaelis, & adimpletis omnibus conditionibus in eo contentis, & non aliter, nec alio modo. Fol. 98. dict. proces. pr. vol. lit. B.*

Da tuttocciò si desume, che il fedecommesso anzidetto fusse stato già eretto, e fondato sul prezzo de' feudi, con comune consenso de' fratelli, altrimenti non si sarebbe obbligato esso Ottavio a vincolare il suo tangente come sopra, per i vincoli contenuti nel testamento paterno di Gio: Michele, in cui non si legge altro vincolo, se non che l'additato fedecommesso di docati ottantamila; locchè si conferma da quello, che si soggiunse in detta divisione. Dopo aversi i fratelli sudetti diviso il prezzo de' feudi nell'additata somma di docati sessantaduemila, soggiunsero nell'additato strumento di divisione; locchè siegue: *Declaratione tamen expressa, quod omnia alia bona stabilia, burgensatica, annuos introitus, census, capitalia, ac omnia animalia cujusque generis, & qualitatis, & quicumque alii effectus remansi in hereditate tam dicti qu. Johannis Michaelis, quam prædicti Francisci, remaneant inter ipsos Ducem, & Octavium, pro communi, & indiviso; dividendo siquidem omnia prædicta inter eos, ad omnem eorum requisitionem, & sic etiam remaneant pro communi inter eos omnia nomina debitorum, & omnes aliæ pecuniarum quantitates, quas consequi deberent, usque in præsentem diem perventæ tam ex prædictis bonis feudalibus, quam ex bonis burgensaticis, & sic e contra remaneant, & remanere debeant ad commune onus tam tertiæ supradictorum annuorum ducatorum mille, & quingentum debita dicto Consilio Marciano, quam omnia alia onera, debita per fol. 96. lit. F. dicti processus, primi voluminis.*

Si desume da tuttocciò, che i tre fratelli coeredi ugualmente del predetto Gio: Michele primo acquirente de' Feudi,

non

non abbiano voluto formare il maggiorato anzidetto se non che per la summa di docati sessantadue mila, per lo motivo, che trą poco spiegherò, giacchè si ravvisa, che per gl'altri beni, i quali restarono in comune, fino a tanto che tra loro si dividessero, non vi apposero verun vincolo, com'erasi praticato nella terza parte del prezzo di detti feudi in docati ventimila, seicento sessanta circa, per li quali essendosene obbligato il sudetto Ottavio, che si ritenne i feudi, appose il medesimo il patto, che affrancandoli si doveano depositare da Teodoro, in pubblico banco, acciò restasse cauta la disposizione fedecommessaria del detto fu D. Gio: Michele, ma così non si disse per gli altri beni burgensatici, che rimasero in comune, sino a tanto, che ad ogni richiesta di uno de' fratelli non si dividessero; anzi essendosi soggiunto nella riferita divisione, che seguita la medesima, si dovessero intendere i debiti ereditarj divisi *pro æquali parte & portione*, ed enunciando tra questi, quello di docati quattordecimila dovuti al Consigliere Marciano, ed altri; ciò bastantemente ci avvertisce, che l'abbiano voluti liberi dall'additato fedecommesso, e soltanto sottoposti a'soli debiti ereditarj.

Nè mi si opponga che i sudetti tre fratelli eredi di detto Gio: Michele non si dimostri di aver fatto inventario, e che quindi siano rimasti obbligati *in bonis propriis* per lo fedecommesso disposto nell'additata somma di docali ottantamila da esso fu Gio: Michele; imperciocchè per l'intercapedine del tempo non si ravviva, se abbiano, o nò i medesimi fatto l'inventario. Ma quantunque non l'avessero fatto, si può una siffatta mancanza supplire coll'istesso istrumento dell'additata divisione, colla quale si asserisce che Michele Mandatoriccio avea istituiti egualmente coeredi i tre suoi figli, che erano i di lui beni tra essi medesimi liquidati per detto *fol. 91. d. proc. pr. vol.* Or una siffatta liquidazione tra i fratelli, e coeredi medesimi può molto bene supplire la mancanza dell'inventario, ad oggettocchè rilevandosi i beni ereditarj non esse-

essere stati altri, che gl' indicati, ed enunciati con un pubblico istrumento, viene a cessare il motivo della frode presunta nell' omissione dell' inventario, e conseguentemente non ha luogo la pena, colla quale si punisce l' erede ad esser tenuto *in bonis propriis* per l' omessione dell' inventario.

Nè può aver sussistenza che Teodoro, allorchè dedusse in S. C. l' eredità di Ottavio, domandato avesse la detrazione del fedecommesso nell' additata summa di docati ottantamila, imperciocchè chiaramente si ravvisa, che ciò l'abbia fatto, per diminuire i debiti contratti da esso fu Ottavio.

Premessi gl' anzidetti fatti, vengo a spiegare le giuste cagioni, che indussero i tre fratelli coeredi, a non eriggere il monte, se non che per docati sessantaquattro mila; e non per ottantamila, siccome il fedecommittente avea disposto.

CA-

CAPO III.

Con cui si giustificano le detrazioni che si appartenevano a detti coeredi da' beni ereditarj del fedecommittente, nommen allodiali, che Feudali.

IO ho ommesso di trattare l' articolo, se i beni Feudali, e gli Allodiali dovessero venire per *contributum* circa l' esecuzione dell' additato fedecommesso, nella cennata somma di docati ottantamila; giacchè è massima risaputissima nommen nella teoria, che nell' uso pratico del foro, che essendo il patrimonio del Feudatario, formato di beni Feudali, ed Allodiali, vengono conseguentemente per *contributum* i pesi ereditarj tra l' erede *in feudalibus*, e quello in Allodio, ancorchè i debiti fussero di sola azione personale. Io ho omesso, replico a dire, l' esame di tal articolo per due cagioni; l' una di fatto; di dritto l' altra; giacchè il contributo verrebbe per la disposizione dell' istesso fidecommittente nell' aver ordinato, e prescritto l' enunciato fedecommesso si dovesse eriggere, e fondare da suoi eredi sopra tutt' i suoi beni; l' altra ella è, che avendo dimostrato l' asserta esistenza di tal fedecommesso, nella summa di docati sessantadue mila, ancorchè non mi si volessero menar buone le detrazioni di cui sono adesso per trattare, pure i beni allodiali ereditarj non sarebbero onnossii a detto fedecommesso, se non che per la summa di docati 62. mila, e verrebbero a formar il pieno del fedecommesso enunciato.

Sicchè dunque premesse le cose anzidette vengo all' esame delle detrazioni, che appartenevano all'ultimo Duca Francesco da' sudetti beni soggetti a fedecommesso.

E comecchè tali detrazioni ad essolui spettavano, com' erede de' suoi predecessori, che furono i primi coeredi del fedecommettente, perciò debbo premettere, ch' essolui sia stato erede de' predetti primi eredi. I primi eredi furono Francesco, Teodoro, ed Ottavio. Francesco, ed Ottavio morirono senza figli, ed ambedue successivamente istituirono erede Teodoro, il quale morì con aver istituito ere-

de

de l' unicolo ſuo figliò maſcolo Franceſco juniore, col peſo di dotare ſua Sorella Vittoria Mandatoriccio. Ciò ſi deſume dalla fede del Cedolario per l' inteſtazione de' Feudi *fol.* 53. *proceſs. pr. vol.* da cui ſi rileva ancora, che Franceſco juniore ſia ſtato erede di Teodoro *fol*, 54., di cui ſebbene non appariſca che abbia fatto inventario, ſi può ben vero arguire di averlo fatto, atteſo fu confirmato per Tutore l' Abbate Mario Toſcano, e nella conferma eſſendoſi detto quì per *adimplerit adimplenda*, ciò ſi avvertiſce l' eſſerſi fatto l' inventario, ſenza eſſi non ſi sarebbe data detta conferma *dict. fol.* 53. *a t. proceſ. l. V.*, e vi ſono anche i preamboli, *fol.* 201. *& a t.* Franceſco poi juniore iſtituì erede Mario Toſcano, il qual' è quello, che oppoſe le ſudette detrazioni.

Il fù Gio: Michele Fedecommettente col detto ſuo ultimo teſtamento dichiarò avere donati a Franceſco ſuo figlio docati cinquanta mila allorchè ammoglioſſi, i quali docati 59. mila coll' additato teſtamento volle che il medeſimo conferiſſe nella dilui eredità. Eccone l' individuali parole: *E perchè mi ritrovo aver fatto donazione a detto Franceſco di docati* 50. *mila, queli voglio, che l' abbia a communicare a detta mia eredità, e non volendola communicare l' iſtituiſco erede in detta donazione, anzi voglio, che ſi debbano ſcomputare ottomila docati a detta donazione quali furono ſpeſi da me in tempo del ſuo Matrimonio, come ſta annotato in un libro mio particolare di caſa, e dippiù voglio, che a detta donazione ſi abbia ſcomputine quello, che poteſſe competere per ragione di feudale*, *fol.* 184. *d. proc. pr. vol.*

Non ſi ha da' proceſſi, nè nella diviſione fatta tra' fratelli, ſe Franceſco donatario abbia, o no conferita l' anzidetta donazione, e ſe abbia o nò alla medeſima rinunciato; Si ha bensì, che Ottavio, e Teodoro abbiano fondato l' anzidetto fedecommeſſo nell' additata ſumma, non di docati ottantamila; ma bensì di docati ſeſſantadue mila.

Quanto ſia privileggiata dalle leggi la donazione che ſi fa a cagione di certo, e determinate matrimonio, non occorre

che

che lo dica, onde la detrazione della medesima era indubitata a prò di Francesco, ed a prò di Ottavio e Teodoro, che furono coeredi di esso Francesco, e finalmente a prò del fu D. Mario Toscano Mandatoriccio, come erede dell'ultimo Duca Francesco figlio, ed erede dell' enunciato Teodoro. In effetti i savii Avvocati, non però fedeli, del pupillo D. Mario, dedussero con formale istanza la sudetta detrazione degl'additati docati cinquanta mila *fol. 324. dicti processus pr. vol.*

Nè mi si potrebbe opporre che una siffatta deduzione non si possa più pretendere, a motivochè veruno de' coeredi non l'ha domandata, cioè nè Francesco nè Ottavio, e nè tampoco Teodoro, nè finalmente il dilui figlio Francesco juniore; dappoichè la detrazione allora domandar si può, quando venga il tempo della restituzione; giacchè la prescrizione s'induce contro colui, che non possiede, non potendosi prescrivere contro l'istesso possessore. Quindi avendo posseduto tutti e tre i fratelli l'eredità di esso fu Gio: Michele sino a Francesco juniore, non potevano replico a dire, domandar tal deduzione. Il tempo di domandarla era nella persona dell'erede di Francesco juniore, che fu l'additato Mario Toscano, e già il dilui Tutore domandolla, come sopra ho rapportato.

Per dimostrare di tuttocciò la ragion legale, è opportuno trascrivere l'autorità del dottissimo Fabro *de erroribus pragmaticam Errore 2. Decad. 11., num. 19.* colle parole seguenti: *Cæterum*, egli scrisse, *ut ad institutam disputationem revertamur, apparet ex iis quæ huc atque diximus, falsum esse quod interpretes, & pragmatici putant, filio instituto ex asse, & de hereditate in diem, aut sub conditione restituenda, rogato legitimam pure deberi. Nam si verum est quod probavimus de legitima quæri non posse, quando filius totam habet hereditatem, imo nec hereditate ex fideicommisso restituta, nisi cautio, ut diximus, interposita sit, prorsus consequens est, ut multo minus, a die mortis testatoris legitima ei debita fuisse videatur.*

E seguitando a scrivere il lodato Autore ne assegna di tuttocciò la ragione così: *Quamdiu enim fideicommissi re-*

sti-

stitutio non peritur, licet fideicommissuum personam sit, quanta tamen ex fideicommisso nulla debetur, cum non obligatio, sed prostratio ipsa fideicommissi inducat quartæ retentionem. Etenim quid si fideicommissarius nollet restitui sibi hereditatem, veritas fortasse, ne implicetur oneribus hereditariis? Quid si heres, ipse rogatus, suspectam hereditatem dicat, & ita deducendæ quanta jus amittat. Iis casibus Trebellianica nulla debetur.

Il sudetto Autore coll'additate dottrine molto bene ci avvertisce, che il tempo delle deduzioni sia per la Trebellianica, o per altre, è quello nel quale si dee far la restituzione. Ciò supposto, la detrazione o degli anzidetti ducati cinquantamila, o almeno per la legittima, non poteva pretendersi se non che dall' erede del fu Francesco juniore; dappoichè tutt'i predecessori al medesimo aveano posseduta l' intiera eredità del fedecommittente, ed il solo Francesco era quello, o per meglio dire il di lui erede, ch' era tenuto alla restituzione dell'additato fedecommesso de' ducati ottantamila. Sicchè dunque il medesimo era quello, che potea opporre, come ha opposto la detrazione predetta.

Il dotto Brunemanni nel Commento della *L. 30. ff. ad l. Falc.* comprova lo stesso, così scrivendo: *In Trebellianica autem tempus attenditur, quo restituenda est hereditas. Incrementa nempe augent quantam, & in eam imputantur, decrementa minuunt.*

Il gran Papiniano nel suo responso, ciò rafferma esser indubitato, colle parole, che seguono: *Denique nec periculum mancipiorum, aut urbanorum prædiorum præstare cogitur: Sed nihilominus usus, & casus eorum, quadrantem quoque deminuit; L. 58. §. 6. ff. ad S. C. Trebel.* Da questa legge hanno rilevato gl' interpetri, che la trebellianica si calcola, e si valuta su i beni nel tempo della restituzione del fedecommesso; con cui han voluto avvertirci, che allora ella debba detrarsi.

E' corrispondente al Digesto il rescritto di Antonino nel Codice, ch' è enunciato così: *De hereditate, quam bona fide possidebas, si contra te pronunciatum est, in restitu-*

tio-

tione ejus, *detrahetur quod creditoribus ejusdem hereditatis*, *exsolvisse te*, *bona fide*, *probaveris L.* 5. *C. de pet. hered.* Da questo stabilimento, chiaro traluce, che le detrazione allora si fa, quando i beni si trasferiscono in altrui dominio, e possesso. E non già quando i beni si posseggono da quello, che ha la ragion di detrarre. Da ciò ne nasce per infallibil conseguenza, che per siffatra deduzione si debba aspettare, e considerare lo stato dell' eredità, nel tempo, che la detrazione domandasi. Sicchè dunque dovrà considerarsi il valore de' feudi, e quello degl' Allodiali in quel tempo, che fu dedotta dall' erede D. Mario la pretenzione della sopramentovata deduzione. Poichè il fedecommittente non sottopose al gravame il corpo de' feudi, ma soltanto l'additata summa di ducati ottantamila, da precapirsi da' suoi beni, tanto feudali, che allodiali.

Si potrebbe però replicare dal Contradittore, che i figli, ed eredi del fedecommittente abbiano rinunciato tacitamente alle predette deduzioni, coll' erezione, e fondazione da loro medesimi fatta, circa il fedecommesso enunciato, nella summa disposta dal testatore di duc. ottantamila. Dappoichè quantunque ciò abbiano fatto, non però chiaramente si arguisce la rinuncia all' additate detrazioni, almeno per la legittima, ad ogettochè per la medesima vi vuole una espressa, e special menzione per parte del disponente, ed un' uguale corrispondente accettazione de' figli. N'è di ciò la ragione, che la detrazione o di legittima, o di altro è un proprio dritto dell'erede, e non si presume unquemai, che il tevatore abbia voluto disporre della roba propria del figlio o dell' erede, se non che quando nominatamente, ciò abbia fatto; nè mai il dritto conveniente a figli per la legittima, s' intenda rinunziato, se non che laddove espressamente, e con ispecial dichiarazione essi ciò esprimano, e vi rinunziano. E' questa una sicura, ed indubitata teoria, ch' è garantita da una solenne Costituzione dell' Imperadore Giustiniano; ch' è del seguente tenore: *Et generaliter definimus*, *quando pater*, *minus legitima portione filio reliquerit*, *vel aliquid dederit*

ris, vel mortis causa donatione, vel inter vivos, sub ea conditione, ut hæc inter vivos donatio, in quartam ei computetur. Si filius post obitum patris hoc quod relictum, vel donatum est, simpliciter agnoverit, forte & securitatem heredibus fecerit, quod ei relictum, vel datum est, accepisse, non adjiciens nullam sibi superesse de repletione quæstionem? Nullum sibi filium facere præjudicium, sed legitimam partem repleri, nisi hoc specialiter, sive in apocha, sive in transactione scripserit, vel pactus fuerit, quod contentus relicta, vel data portione, de eo quod deest, nullam habeat quæstionem. L. 35. ver. 60. Et generaliter Cod. de inoff. Testam.

E' questa una massima costante autenticata dall' uniforme testimonianza degli scrittori del foro, ed avvalorata dalle decisioni de' Tribunali. Noi la compruoviamo colla dottrina del Rovito, che scrive a tal modo: *Primum de jure nihil obstat, si quidem adprobatio fideicommissi, seu testamenti nedum tacita, sed etiam expressa, non excludit heredem gravatum a retentione legitimæ, & portionis consuetudinariæ, quæ debetur ad instar legitimæ de jure naturæ, nisi interveniat specifica renunciatio, L. penult. §. & generaliter, Cod. de inoff. Test. Rovit. Consil. 95. num. 1. tom. 1.* Questo vigorosamente sostenne il Rovito, ed egli medesimo attesta che così dal S. C. fu solennemente deciso.

Un tal dritto di legittima per comun sentimento si trasmette a tutti gli eredi anche estranei, a' quali non è disdetto di chiedere anche il supplimento, secondo che scrive il Cancerio così: *In ea re non est dubitandum, quin legitima trasmittatur ad beredes extraneos, & ejus supplementum: Cancer. Tom. I. resolut. Cap. III. de legitima, nnm. 42.*

CA-

CAPO IV.

Con cui si dimostrano i crediti, che rappresentava il fu D. Francesco Juniore, sopra l'intiera eredità feudale, e burgensatica del fu D. Michele Mandatoriccio.

IO finora ho ragionato sul dritto relativo alle detrazioni legali, appartenenti al fu ultimo Duca Francesco, e per esso al fu D. Mario Toscano; ma in questo ultimo Capitolo esporrò le detrazioni, che competevano ad esso fu Duca per i debiti estinti tanto del fu Michele fedecommettente, che di Ottavio, e di Teodoro. Richiami il lettore a memoria, che il Fedecommettente nell' istituire l'additato fedecommesso, non lo dispose su il corpo de' feudi, locchè per altro far non poteva, stante che la Grazia della Prammatica 33., e 34. de feudis, non accorda il fedecommesso su i feudi nuovi, ma bensì sopra gl'antichi. Egli è per altro indubitato di essersi l' indicato fedecommesso fatto sul prezzo. Dunque i feudi restarono nell'utile dominio de' figli di esso Francesco, ed in forza di tal dominio utile, molto bene potevano i medesimi contrarre debiti sopra la plus-valenza de' feudi predetti. Ho premesso ciò relativamente a' debiti contratti da Ottavio, ed estinti da Teodoro, e di quelli di Teodoro, estinti da Francesco, esistentino su la plus-valenza de' feudi, sopravvenuta nel decorso degli anni, dal dì della morte del fedecommettente fino a quella di Teodoro.

Per dilucidare tuttociò avvertisco che gli acquisti fatti de' beni burgensatici dal fedecommettente, dalle copie degl' Istrumenti presentate negl'atti, si desume che siano stati nella somma di ducati 32346. 33. E che i debiti dal medesimo fedecommettente lasciati furono nella quantità di ducati 13600., i quali dedotti dal valore de' suddetti burgensatici rimangono di netto ducati 18746. 33., che aggregati come si pretende alli ducati 62.mila feudali, per for-

formure il pieno del fedecommesso di 80. mila, vengono a rimanere duc. 746. 33., i quali affatto non potrebbero compensare nè la donazione di ducati 50. mila, nè tampoco la legittima apparente a detti figli, quante volte si volesse che i predetti duc. 50. mila si fussero conferiti, e quindi confusi coll' eredità di detto fedecommittente, la quale, e col feudale, e col burgensatico, dedotti i debiti, non formò il pieno che di duc. 62. mila di feudale, e 18748. 33. di burgensatici.

Conintuando io la narrativa de' fatti relativi all' assunto, ritrovo ne' processi, che Teodoro fu erede istituito da Ottavio, adì la dilui eredità, con aver formato un solenne Inventario, *fol.* 188. *proc. prim. volum.* Ritrovo altresì, che i debiti lasciati da esso Ottavio, e descritti in detto Inventario furono in ducati 38129. I quali poterono sussistere circa la plus-valenza de' feudi, e de' pochi acquisti fatti da detto Ottavio.

L' eredità di detto Ottavio fu dedotta nel S. C., ordinossi la relazione, e la discussione de' crediti, e debiti respettivi, furono in detta eredità di Ottavio riferiti, e discussi nommeno i debiti del medesimo, che quelli lasciati dal comune padre Gio. Michele, che sono li seguenti; Alla fu D. Vittoria Toscano moglie del detto fu Gio. Michele Mandatoriccio duc. 370.

In secondo luogo dovuti a Persico Greco duc. 3000. di capitale dal detto qu. Gio. Michele coll' annua rendita di duc. 240.

In terzo luogo al suddetto Greco duc. mille di capitale dovutili dal medesimo Gio. Michele colla rispettiva loro annualità.

Al Monistero di S. Chiara di Rossano duc. 600.

A Gio. Domenico Greco figlio ed erede di detto Persico duc. mille di capitale dovutili dal detto qu. Gio. Michele, che in tutto formano la summa di duc. 5970.

Sieguono li debiti di Gio. Michele in forza di legati da esso lui lasciati, che sono li seguenti

A S. Francesco di Paola duc. 1000.

Per

Per il monte de' figli maschi primogeniti di Francesco, Ottavio, e Teodoro doc. 80000.

Creditori del qu. Francesco seniore figlio di esso Gio. Michele.

A Giulia Valcalcer moglie di esso D. Francesco duc. 1000. per resta del suo antefato di duc. 3000. come dal testamento di esso Francesco stante per lo rimanente di dette doti questo lo compensò esso Francesco con un credito che avea col Regio Consigliere Valcalcer.

Seguitano in fine li creditori di Ottavio.

Ducati 10000. d capitale dovuti al fu D. Francesco Amalfitano Mercante di Crucoli col suo rispettivo interesse convenuto.

Si deve avvertire che questo credito si ritrova estinto ed annotato con un pubblico istromento, ed oltre apparisce dall'inventario che si fece dal fu Consigliere Lanzina, il quale inventariò le robe tutte, crediti, ed istromenti in tempo della morte del fu Francesco Mandatoriccio juniore ultimo Duca di Crosia, nel quale inventario ciò descrisse, *istromento di affrancazione di duc.* 10 *mila col Marchese di Crucoli fol.* 212. *sequestri bonorum lit. A*. Dal che si desume, che detta relazione, e discussione de' creditori di Francesco ed Ottavio non fu una discussione simulata, poichè se così fosse stato, non si avrebbe detto debito di ducati 10 mila affrancato, il di cui istromento sta notato nell'inventario suddetto delle scritture fatto sollennemente da esso Lanzina.

Agli eredi della qu. Francesca Cappellano moglie di detto Ottavio per le doti della medesima ed altro duc. 4500.

Al Chierico Muzio Britti duc. 3000.

Al detto Britti duc. 1100. di sorte principale.

A Teodoro suo Fratello duc. 2900. pagati a' creditori di esso Ottavio.

Al moltiplico di Francesco Gercasi duc. 11529. in forza di istromento stipulato nel 1627. per cui zolle terze decorse ne furono spedite le lettere esecutoriali.

A Geronimo del Verme duc. 300.

A

A Leonardo Cherubino duc. 2000.
A Vincenzo Imperiale duc. 1715.
A Giulio Maleno duc. 1100. che fu condannato esso Ottavio pagarli in forza di sentenza del S. C., e colle terze 1118.
Al Monistdro di S. Chiara duc. 600.
Tutti questi crediti parte di detto Michele, parte di Francesco seniore, e di Ottavio appariscono da detta relazione, e discussione *fol.* 213. 1. *vol.*, alli quali si devono aggiungere duc. 14 mila pagati dall' ultimo Duca Francesco agli eredi del fu Consigliere D. Marcello Marciano *fol.* 45. *dict. Proc. vol.* 1. Che in tutto li suddetti debiti di Francesco seniore, Ottavio e Teodoro montano nella summa di duc. 60714.
Oltre a' suddetti crediti appartenenti al pupillo D. Mario, si devono mettere in calculo le quantità esatte dal fu D. Giuseppe Sambiase, come consignatario di detti beni, che montarono alla summa di duc. 6510., e grana 59. De' quali essendosi defalcate le spese da esso fatte, restò fermo il di lui debito in duc. 4762. grana 64. Di cui avendone pagato in contante duc. 3000. restò debitore in duc. 1762., e grana 74., e ne stipulò pubblico Istrumento per mano di Lorenzo Cavallo di Verzina, ed indi poi si costituì detto D. Giuseppe debitore in altri duc. 1950. grana 85. per tanti da lui esatti nell' Erario.
Tutte queste partite appariscono dalla reddizione de' conti, che fece esso D. Giuseppe avanti il fu Consigliere Lanzina dal foglio 113. fino al foglio 116. *processus sequestri*, ove in fine di detto foglio 116. vi è l'obbliganza di esso fu D. Giuseppe per duc. 1950. grana 85. a pro di detto fu D. Mario Toscano; e questi dichiarò esserli pervenuti dal conto degl' Erarj'. I quali poi furono compresi nella transazione fatta col detto fu D. Mario, nella quale transazione andarono anche compresi duc. 1262. tarì 3. grana 4. Come pure duc. 3378. Le quali partite in tutto 6591. 49., dedotte dalla transazione di duc. 18000. alla rimane nel-

nella summa di duc. 11408. 51. all'incontro li soli debiti affrancati come da me si è avvertito importano ducati 60714., li quali debiti o si siano affrancati da Franesco, seniore, o da Ottavio, Orazio, o da Francesco seniore e vengono le loro ragioni rappresentate da detto fu Francesco juniore sopra la plus-valenza del prezzo de' feudi. Io non mi diffendo più sopra l'affrancazione di detti debiti, e di altre robe Burgensatice appartenentino all'Eredità allodiale di esso fu ultimo Duca D. Francesco, giacchè sono state ben appurate nella prima allegazione data alle stampe da D. Gaetano mio nipote, a cui mi rimetto. Ma non debbo però omettere l'altre partite che si trovano descritte nell'inventario fatto da detto Lanzina dal foglio 212. sino a' 226. che porta la presente epigrafe.

Inventario delle Scritture ritrovate nell' Eredità del qu. Illustre D. Francesco Mandatoriccio olim Duca di Crosia esibite dall' odierno Illustre Duca D. Giuseppe Sambiase.

Istromento d' affrancazione di duc. 2000. *di capitale, e per essi annui duc. cento affrancati dal Signor Duca D. Francesco al Signor Berardino Sambiase.*

Istromento di retrovendita, e quatenus opus vendita por Scipione Pisciotta a Gio. Michele Mandatoriccio duc. 6600.

Istromento di affrancazione di duc. 2000.

Istromento in Bombacina d' affrancazione di duc. 2000.

Istromento di affrancazione di annui duc. cento per capitale di duc. 1050. *col Signor Giuseppe Montanaro dell' anno* 1673. (*tempo in cui era vivente il solo Francesco juniore*).

Istromento di affrancazione di censo di capitale di duc. mille con Lauea Greco.

Istromento di duc. 4500. *sopra l' Università di Paludi, e per essi annui duc.* 360.

Istromento di affrancazione di duc. 7000. *di Marciano fol.* 216. *Proc. sequestri, Epig. Nota d' istromenti, e delle scritture &c.*

Si annota ancora il debito, ch' essa Casa di Mandatoriccio avea

avea con Cherubino colla seguente Epigrafe.

Decreto della Corte di Rossano delli duc. 2000. di Cherubino, Fede dell Notaro per l' Istromento di Cherubino de' ducati 2000. detto fol. 216. a t.

Istromento di affrancazione di duc. cinquecento ad Antonio Veroni fol. 217. dict. Proc. sequestr.

Istromento di duc. 1600. di Gio. Geronimo Magliano, seu Maglialo, fol. 218. a t. dict. Proc.

Debbo avvertire ancora, che presso l' eredità di detto Francesco dedotta nel S. C. nell' anno 1676. sino al 1681. che seguì la transazione tra esso Sambiase e detto D. Mario non vi comparverò altri creditori ereditarj del detto Francesco juniore, se non che il solo Monistero di S. Francesco di Paola, e le Università per la buonatenza, lo che dimostra, che tutti li creditori erano già stati estinti, o dall' ultimo Francesco o dal suddetto Teodoro.

All' incontro l' Illustre Principe di Campana, a conto del quale nella riferita transazione restò il peso di pagaae tutti li debiti ereditarj di esso Duca con una sua memoria enuncia molti debiti estinti dal fu D. Giuseppe Sambiase, se Sambiase l' avesse estinti, certamente l' Illustre Casa di Campana ne deve conservare le copie degl' istromenti, ma finoggi che sono già passati quattro anni per la saputa convenzione non ancora ave dette copie esibite.

Questo è tutto quanto ho potuto dire della pendenza di detta causa per dimostrare lesivà al più che abbia potuto essere l' additata transazione. Alli quali crediti si debbono aggiungere docati seimila lasciati a detto D. Vittoria da detto suo fratello Francesco nel detta suo testamento colla condizione fine qua non di non impugnare detto suo testamento, nel quale caso intendeva lasciarli a detto suo erede bemario, e si aggiunge altresì che secondo la fede del Secretario del S. C. il jus sententiæ, si dovea tassare più di docati mille, e cinquecento atteso i beni eccedevano la summa di docati centomila.

I crediti ereditarii non furono di somma indifferenti e non si